

26. 22285/2010

935

Il Giudice

a scioglimento della riserva di cui al processo verbale di udienza che precede,  
letti gli atti,

osserva:

a fronte della doglianza – imperniata, tra l'altro, sulla violazione dell'art. 4, secondo comma, St. lav., per avere il Ministero convenuto installato, in difetto del previo accordo con le r.s.a., impianti di videosorveglianza presso le sedi della Motorizzazione civile di Roma (aule di esame per il conseguimento della patente di guida) – espressa dal sindacato (R.D.B. Pubblico impiego) ricorrente, nonché da quelli (i.e.: Funzione Pubblica CGIL di Roma est e Uil Trasporti di Roma) spontaneamente intervenuti, il predetto convenuto obietta, in buona sostanza (tralasciando qui di riportare, nonché conseguentemente di considerare, le ulteriori argomentazioni difensive concernenti, tra l'altro, l'ininfluenza, nel caso, 1° comma dell'articolo in questione, cui erroneamente la difesa del Ministero connette il procedimento concordato), che l'iniziativa sarebbe frutto di una "volontà di garantire la trasparenza e la correttezza dello svolgimento delle sedute di esame che nulla ha a che fare con le esigenze dell'organizzazione e della produzione, nonché con le ragioni della sicurezza".

Tuttavia il riferimento alla descritta volontà costituisce rilievo argomentativo strategicamente elusivo, poiché la disposizione di cui è affermata (per come si vedrà, giustamente) la violazione non ha riguardo (considerato il suo tenore) all'intento datoriale (che quindi potrebbe essere apprezzabile), bastando ad integrare la violazione in questione la semplice installazione delle apparecchiature senza il previo tentativo di accordo con le r.s.a. (fallito il quale provvede l'Ispettorato del lavoro).

La linea difensiva del Ministero, peraltro, sembra anche focalizzarsi (cfr. il passo virgolettato sopra riportato) sulla carenza delle esigenze organizzative, al fine di traghettare la fattispecie – se non è dato male intendere – nella sfera di applicabilità del primo comma; in altri termini, secondo tale prospettiva, qualora non sussistano le esigenze (i.e.: organizzative, produttive e di sicurezza) indicate nella norma, dovrebbe applicarsi necessariamente il primo comma della stessa, ove, però, essendo dominante la finalità di controllo, si configurerebbe legittimo l'operato datoriale laddove tale finalità sia insussistente.

Sennonché una tale linea (ventilata anche, ma in modo non pienamente intelligibile, in ricorso dalla R.D.B. per trarne conseguenze a sé favorevoli), nel caso, si rivela non proficua, giacché la disposizione statutaria mira a distinguere l'ipotesi dell'uso dell'impianto per finalità di controllo da tutte le altre plausibilmente immaginabili (sintetizzate nell'espressione "richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro"): non vi sono, in altri termini, ragioni.

a spiegazione dell'utilizzo di impianti audiovisivi, diverse da quelle indicate dal primo e dal secondo comma dell'art. 4 St. lav.

Non può quindi darsi il caso in cui l'installazione dell'impianto non ricada, in un modo o nell'altro, nell'area di applicabilità della disposizione statutaria (sempre che vi sia la possibilità di controllo a distanza).

Del resto, negare che l'installazione di impianti finalizzata a garantire la pubblicità - imposta per legge - dell'esame di guida sia richiesta da esigenze organizzative può, al più, costituire mera esercitazione dialettica; risponde infatti certamente a tali esigenze optare per un modulo organizzativo (installazione di impianti audiovisivi), alternativo ad altri possibili (ad esempio sostituzione delle mura perimetrali dell'aula di esame con vetrate, accesso al pubblico con limitazioni, ecc ...).

Che la proiezione avvenga a beneficio del pubblico presente non sposta, inoltre, la questione, poiché la norma si applica anche se dall'installazione delle apparecchiature derivi (come evidentemente nel caso) la mera "possibilità" di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori; ciò implica che: a) non interessa per quanto tempo il controllo possa avvenire; b) il controllo può esser reso possibile (come nella fattispecie, ove all'inizio della seduta l'esaminatore aziona il dispositivo di ripresa visiva) per effetto di una iniziativa dello stesso lavoratore (il quale quindi possa esserne consapevole), poiché questo è dato contingente che non esclude, nel tempo, un diverso impiego dell'impianto.

La disposizione, a tale ultimo riguardo, non richiede il tentativo di accordo ai fini dell'uso dell'impianto stesso, bensì (operando a monte ed accordando una sorta di tutela anticipata) ai fini della stessa installazione, proprio perché, una volta realizzata l'apparecchiatura, non vi è certezza circa le modalità di uso della stessa (e permanendo sempre, in astratto, la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori); al fine, quindi, di evitare eventuali problemi futuri, è previsto che il tentativo di accordo abbia ad oggetto proprio la installazione (o sue modalità che lascino, ovviamente, prevedere un determinato e concreto utilizzo, non invasivo, dell'apparecchiatura in questione).

La realizzazione dell'esigenza di garantire il corretto svolgimento delle sedute d'esame non è, peraltro, in conflitto con il contenuto della disposizione statutaria, essendo sufficiente che l'Amministrazione persegua il fine pubblico seguendo la procedura, non avente efficacia paralizzante delle iniziative da mettere in campo, nella disposizione stessa delineata.

Alla dichiarazione di antisindacalità del comportamento segue (in via esclusiva, bastando a rimuovere gli effetti del comportamento illegittimo) l'ordine, avente quale destinataria l'Amministrazione, di non attivare le apparecchiature in questione (la cui sorte è inevitabilmente legata, nel prosieguo, agli esiti del meccanismo di cui all'art. 4, secondo comma, St. lav.): va

rigettata la domanda di pubblicazione dell'emanando decreto" su almeno tre giornali a diffusione nazionale, in difetto di adeguata deduzione dell'affermato danno; le spese di lite possono compensarsi integralmente, poiché la effettiva novità e delicatezza della questione (unitamente ad un orientamento giurisprudenziale di merito che ritiene non sussistente la illegittimità in caso di consapevolezza, ad opera del lavoratore, del controllo) ha ingenerato negli esponenti dell'Amministrazione il convincimento di agire in conformità alla norma.

P.Q.M.

- dichiara l'antisindacalità del comportamento con il quale il Ministero delle Infrastrutture, Ufficio Motorizzazione civile, ha disposto l'installazione di impianti di videocontrollo presso le sedi della Motorizzazione Civile di Roma, aule di esame per il conseguimento della patente di guida (categoria "A" e "B");
- ordina al Ministero di non attivare (o di non rendere attivabili) gli impianti di videocontrollo già installati;
- compensa le spese;
- si comunichi.

Roma, 17.8.2010

Il Giudice  
*[Handwritten Signature]*

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE LAVORO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, li.....17 AGO.....2010.....

IL CANCELLIERE CI

Paola Zammarioni



*[Handwritten Signature]*

e FATTO AVVISO

IL CANCELLIERE CI  
Paola Zammarioni

*[Handwritten Signature]*

Per copia dell'elenco allegato in cui sono  
esposte le...

...

...

...

Roma, 3 AGO 1970



*[Handwritten signature]*